

Verbale di Assemblea Straordinaria del 05/05/2026

Il giorno 5 Maggio 2026 alle ore 21.00, presso la sede in Sesto Fiorentino, via del Bronzino n.9, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Coraggio e Avanti Onlus.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale il Sig. Gianluca Becciani, verbalizza la Sig.ra Marinella Nannotti.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dallo statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n°39 soci su n°43 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Iscrizione al RUNTS – integrazione allo Statuto richieste dalla Regione

Il Presidente Becciani espone il primo punto all'ordine del giorno e dà la parola all' Avvocato Rumine, consulente ed associato, che ha curato l'adeguamento statutario ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione della Associazione al RUNTS. Il Dr. Rumine fa presente che a seguito della richiesta di iscrizione l'ufficio politiche sociali della Città Metropolitana di Firenze preposto alle verifiche ha richiesto alcune modifiche ed integrazioni da apportare allo statuto già predisposto e le illustra in dettaglio agli intervenuti. Dopo breve discussione l'assemblea pone ai voti il nuovo statuto con le modifiche richieste:

- 39 voti a favore

L'assemblea approva quindi all'unanimità dei presenti e conferisce mandato al Presidente affinché proceda alla registrazione dello statuto aggiornato con la presente votazione ed allegato sotto la lettera "A" presso l'Agenzia delle Entrate ed in seguito inviarlo all'ufficio politiche sociali della Città Metropolitana di Firenze.

Il Presidente alle ore 22.00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che non ci sono altri interventi, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Marinella Nannotti

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 25/05/2026 AL
N. 1586/5 ESATTI EURO 20200
IL DIRETTORE



STATUTO

FINALITÀ

Art. 1 – L'Associazione "Coraggio e Avanti ETS" è un ente del terzo settore ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 117/2017 e delle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

L'associazione, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 117/2017, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività d'interesse generale:

- Lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
In particolare con la finalità di offrire sostegno economico alle missioni presenti nel mondo facenti capo alla Provincia Italiana dei Padri Carmelitani dell'Antica Osservanza;
- Lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
In particolare con la finalità di proteggere e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e artistico dei beni appartenenti al Convento di Santa Lucia alla Castellina sito nel Comune di Sesto Fiorentino e di proprietà della Provincia Toscana dei Padri Carmelitani dell'Antica Osservanza e dichiarato monumento di interesse Storico artistico dalla Soprintendenza delle Belle Arti di Firenze. Detto scopo si concretizzerà portando avanti delle campagne di sensibilizzazione, anche collaborando direttamente con le Soprintendenze e gli altri Enti predisposti alla tutela e cercando di contribuire al restauro e alla conservazione di monumenti, documenti, opere d'arte ricadenti nel suddetto monumento di interesse storico artistico. Il Convento di S. Lucia alla Castellina è anche sede del Centro Spirituale della Federazione Ciclistica Italiana e luogo di incontri sociali e che potrebbero essere sede delle campagne di raccolta fondi e di sensibilizzazione delle finalità e scopi dell'Associazione.

Art. 2 - L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro

(quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo), esclusivo perseguimento delle suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle su indicate attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, democraticità della struttura, esclusione di soci temporanei, elettività, gratuità delle cariche

associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo oppure, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio direttivo), sovranità dell'Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui all'art. 1, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse, purché secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 117/2017.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali (Consiglio Direttivo, Revisore Unico o Collegio dei Revisori, Organo di controllo, se nominato, vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei

soci; le cariche all'interno dei suddetti Organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Membro effettivo, Membro supplente, ecc.) sono attribuite dal rispettivo Organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine sono state fatte direttamente dai soci Fondatori in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i Membri di Organi sociali devono essere soci.

Art. 3 - L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Art. 4 - L'associazione ha sede a in Sesto Fiorentino, in Via del Bronzino, 9. Tutte le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Revisore Unico o Collegio dei Revisori, dell'Organo di controllo, se nominato, potranno avvenire sia presso la Sede sociale che altrove purché nel territorio della Regione Toscana.

SOCI

Art. 5 - I soci sono coloro che si iscrivono all'associazione per partecipare alle attività sociali.

Art. 6 - L'aspirante socio può a sua richiesta prendere visione delle copie aggiornate dello Statuto e dei Regolamenti.

L'aspirante socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo. La domanda di iscrizione di minore di anni diciotto deve essere firmata dal genitore o tutore.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o, anche semplicemente da parte del suo Presidente o Vice-Presidente (con firma singola), della domanda di iscrizione all'associazione. I motivi dell'eventuale diniego all'ammissione devono risultare chiaramente dalla scheda di richiesta di ammissione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla richiesta. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Quando tutto quanto sopra è andato a buon fine, l'aspirante socio deve versare entro una settimana dal ricevimento, anche verbale, della comunicazione dell'ammissibilità, oltre alla quota annuale.

Art. 7 - Solo quando la posizione dell'aspirante socio sia stata regolarizzata, questi diventa socio a tutti gli effetti.

Art. 8 - Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- fondatori;
- onorari;
- ordinari.

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo;

Soci onorari: sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci come se pagassero regolarmente i contributi sociali.

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione pur non appartenendo a nessuno dei tipi suddetti.

Art. 9 - Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, compresi i soci onorari, che non siano nel periodo di sospensione, hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che, se maggiorenni, di essere eletti alle cariche sociali. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto tramite il genitore o tutore.

Gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, inviandone richiesta scritta al Consiglio direttivo (per quanto riguarda il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione) o all'organo cui si riferiscono (per quanto riguarda eventuali altri organi sociali).

Art. 10 - La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei

Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione.

Art. 11 - Cause di radiazione dei soci sono le seguenti:

- morosità;
- indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuti;
- inattività prolungata.

Il Consiglio Direttivo può radiare il socio moroso e si riserva inoltre di agire in via legale contro di lui.

Indipendentemente da quanto sopra, decorsi diciotto mesi dalla scadenza annua senza che il socio abbia saldato la propria quota annuale, il socio stesso è automaticamente radiato senza necessità alcuna di delibera da parte del Consiglio direttivo e senza necessità alcuna di notifica della radiazione. A tal fine il Presidente o il Vice-Presidente, provvedono ad annotare nell'apposito Libro dei Soci la radiazione dello stesso.

Il socio, non ancora radiato, che non sia al corrente con il pagamento delle quote dovute, pur rimanendo socio a tutti gli effetti, non ha diritto a partecipare alle attività sociali.

Il Consiglio direttivo nel corso della seduta con la quale viene convocata un'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, provvede a radiare i soci che siano rimasti totalmente inattivi negli ultimi sei mesi, questo al fine di eliminare i soci ormai inutili che non fanno altro che alzare il quorum delle Assemblee.

Nel caso in cui un socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

I soci radiati possono ricorrere contro la decisione nella prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria.

Art. 12 - Le quote Sociali sono intrasferibili sia per atto fra vivi che per eredità.

In caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione e non è rivalutabile.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 13 - L'esercizio inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che è iniziato con la costituzione.

ASSEMBLEE

Art. 14 - Il Consiglio direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro

il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio di cui all'articolo 13 del d. Lgs. 117 del 2017, e, qualora si renda necessario, del bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 117/2017.

È altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'associazione e per la conseguente individuazione dell'ente del terzo settore cui devolvere il patrimonio, per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. Inoltre può convocare, quando crede necessario, altre Assemblee ordinarie o straordinarie.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, mediante invito a tutti i soci, anche se sospesi, non ammessi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, invito effettuato con affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella Sede sociale, almeno quindici giorni prima (di calendario) su proposta del Consiglio Direttivo, o di almeno due dei suoi membri, oppure da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto. L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione (tra la data della delibera di convocazione e la data della prima convocazione devono passare almeno dieci giorni;
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
- il primo punto dell'Ordine del Giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci radiati o non ammessi, onde permettere ai soci, che riescono ad essere ammessi o riammessi, di poter partecipare, con il proprio voto, agli altri punti in discussione, con conseguente variazione del numero dei soci aventi diritto di voto, dei soci presenti, quindi del numero legale (quorum). La trattazione di un eventuale ricorso, anche se fatta all'inizio di un'Assemblea Straordinaria, è considerata al livello di Assemblea ordinaria ai fini sia della composizione che delle maggioranze necessarie.

Ciascun associato ha un voto. Si applica l'art. 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta, anche resa in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 15 - Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda e nelle successive convocazioni le Assemblee straordinarie saranno valide con la presenza della metà più uno dei soci con

diritto al voto. Le Assemblee straordinarie relative ad eventuale scioglimento dell'associazione sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al

voto, in seconda convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto.

Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto.

L'Assemblea elegge il proprio Presidente e il proprio Segretario.

Art. 16 - Nelle Assemblee sia ordinaria che straordinaria sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione, fanno eccezione le Assemblee relative allo scioglimento dell'associazione per le quali sono necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i 2/3 dei soci presenti aventi diritto al voto, dalla seconda convocazione in poi la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valido il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori e i revisori non hanno diritto al voto.

Art. 17 - L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione (anche se di pertinenza esclusiva di qualche Organo sociale o di qualche Membro di organo sociale) che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali, compreso il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti;

- approvazione (o rigetto) dei Rendiconti Preventivi e dei bilanci di esercizio, delle Relazioni annuali del Consiglio

Direttivo e del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori e, laddove necessario, del bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

- redazione/modifica/revoca di Regolamenti interni;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- deliberazione su un ricorso presentato da un socio che non è stato ammesso o è stato radiato; la

deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;

- nomina di soci onorari in base a proposta da parte del Consiglio Direttivo;

Art. 18 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria, come anche le delibere di scioglimento e di individuazione dell'ente del terzo settore cui devolvere il patrimonio sociale, le delibere di trasformazione e scissione. Invece la redazione/modifica/revoca dei Regolamenti vengono approvate dall'Assemblea ordinaria.

Art. 19 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di quattro ed un massimo di sette membri scelti tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e può venir rieletto. I suoi membri svolgono gratuitamente la loro attività. I membri del consiglio direttivo non devono far parte di altri Consigli Direttivi collegati ad altre attività associative del Convento (Comunità Secolare e Centro Spirituale del Ciclismo, Gruppo giovani fraternità).

Ogni membro ha la facoltà di dimettersi prima del triennio. L'Assemblea dei soci provvederà alla sostituzione dello stesso, fatti salvi tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 cc.

Il Consiglio Direttivo, nonché i suoi Membri (a titolo personale), non hanno diritto di prender visione anticipata delle Relazioni del Revisore Unico o Collegio dei Revisori da sottoporre all'approvazione di una qualsiasi Assemblea dei Soci.

Art. 21 - Compiti del Consiglio Direttivo:

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri Organi e comunque sia di ordinaria amministrazione, con le eccezioni di straordinaria elencate qui.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- ammissione di nuovi soci; però tale incombenza può essere assolta direttamente dal Presidente o dal

Vice-Presidente che deliberano con firma singola. Nel prendere detta delibera deve rispettare i criteri appositamente previsti dallo Statuto;

- convocazione delle Assemblee;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari;
- redazione del Rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio da poco trascorso;
- redazione della Relazione annuale;
- redazione del Rendiconto annuale preventivo per l'esercizio in corso;
- eventuale redazione del bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 117/2017;
- emanazione/modifica/revoca, nell'ambito delle proprie competenze, di Regolamenti (escluso il Regolamento generale in quanto di pertinenza dell'Assemblea), disposizioni, ecc.;
- sospensione dei soci morosi;
- assunzione, determinazione dei compensi nonché eventuale licenziamento del personale dipendente dell'associazione o di altre figure di lavoratori; però tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano con firma singola;
- decisione sulla sistemazione dei locali adibiti all'uopo; però tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano singolarmente;
- vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- deliberazione di spese in nome e per conto dell'associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea.
- nomina del primo Preposto nel caso di eventuali attività di somministrazione di cibi e/o bevande marginali.

Presidente/Vice-Presidente del Consiglio Direttivo e Tesoriere e Cassiere

Art. 22 - I compiti principali del Presidente (che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice-Presidente):

- rappresentare in via generale l'associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;

- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall'Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria;
- con firma congiunta con il Vice-Presidente, prendere in caso di urgenza e/o di pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio Direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo; - deliberare sull'ammissione di nuovi Soci, nel rispetto dei criteri appositamente previsti dallo Statuto;
- deliberare sulla sistemazione dei locali adibiti all'uopo;
- essere il massimo superiore degli eventuali lavoratori dipendenti o altre figure di lavoratori; avere inoltre il potere di fissare mansioni e compensi nonché comminare agli stessi provvedimenti sanzionatori nonché di licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari, senza possibilità per i lavoratori di ricorso al Consiglio Direttivo o ad altro Organo sociale (salvo ben inteso il diritto di ricorso previsto dalla Legge ai sindacati nonché agli Organi statali competenti);
- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro Organo della Associazione.

Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti previa delibera dell'Assemblea dei soci.

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Il Cassiere cura la gestione della cassa e delle banche dell'associazione e ne tiene contabilità.

La firma viene conferita in via congiunta a due consiglieri su tre scelti tra il Presidente, il Cassiere ed il Tesoriere, tranne per le operazioni di importo inferiore ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero centesimi) che potranno essere effettuate con firma disgiunta di uno dei tre Consiglieri.

REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 24 - I Revisori sono eletti dall'Assemblea in un numero di uno o tre, effettivi più eventuali supplenti, durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il revisore Unico e i membri del Collegio dei Revisori svolgono gratuitamente la loro attività.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

All'atto dell'accettazione della carica il Revisore Unico e/o i membri del Collegio dei Revisori devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382 - 2399 cc.

Art. 25 - Compiti del Revisore Unico e del Collegio dei Revisori:

- partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, ove invitati, senza però potere di voto;
- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- vigila in generale sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei Rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- attesta che il bilancio sociale, qualora si renda necessario, è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 117/2017;
- convocazione, in caso di necessità, di un'Assemblea qualora il Consiglio Direttivo non possa o non voglia farlo;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea.

Il Revisore incaricato della revisione legale dei conti deve essere iscritto nell'apposito registro.

Art. 26 L'Organo di controllo, anche monocratico, deve essere nominato in caso si verifichino le condizioni di cui all'art. 30, comma 2 del Codice del Terzo Settore, d. Lgs. 117 del 2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità

alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 27 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- erogazioni liberali e beneficenze di e di Imprese;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- 1) beni immobili e mobili;
- 2) quote sociali e quote annuali;
- 3) erogazioni liberali e contributi straordinari e volontari;
- 4) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o lo sviluppo dell'attività istituzionale;
- 5) donazioni, lasciti o successioni.

RENDICONTI

Art. 28 - Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 31 marzo al Revisore Unico o al Collegio dei Revisori la Relazione nonché il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio trascorso, quello preventivo per l'esercizio appena trascorso (per una verifica tra quello che è stato previsto e quello che è stato fatto) nonché quello preventivo per l'anno in corso. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea la Relazione nonché il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio trascorso, eventualmente

modificati in base a precise richieste del Collegio dei Revisori, quello preventivo per l'esercizio appena trascorso (per una verifica tra quello che è stato previsto e quello che è stato fatto) nonché quello preventivo per l'anno in corso.

Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori presentano annualmente all'Assemblea una propria Relazione.

Qualora ne ricorrano i presupposti di legge il Consiglio direttivo, entro i medesimi termini suindicati, predisporrà il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE, STRUMENTALI E SECONDARIE

Art. 29 - L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare attività direttamente connesse, purchè secondarie e strumentali rispetto alle finalità di interesse generali suindicate, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 11/2017

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle predette attività unitamente ai rendiconti.

Art. 30- È compito del Consiglio Direttivo nominare un eventuale Preposto.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31 - La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 32 - L'associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, o, nel caso di sua inesistenza o latitanza, dal Revisore Unico o dal Collegio dei Revisori.

Art. 33 - Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, co. 1, del d. lgs. n. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuato dall'assemblea straordinaria.

NORME RESIDUALI

Art. 34 - Il presente Statuto dev'essere osservato come atto fondamentale dell'associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei soci, quando questa lo riterrà opportuno.

Art. 35 - I Regolamenti interni, le Disposizioni, ecc. emessi dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'associazione ed impegnano tutti, soci e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.

Art. 36 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle Disposizioni e degli altri atti di cui all'articolo precedente, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e, in particolare, la l. n. 106/2016 e il d. lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile.